

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI**Data:** 28/04/2014**Numero:** 9370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO	Mario	-	Presidente	-
Dott. AMENDOLA	Adelaide	-	Consigliere	-
Dott. AMBROSIO	Annamaria	-	rel. Consigliere	-
Dott. FRASCA	Raffaele	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21117-2012 proposto da:

B.T. (OMISSIS) in qualità di socio della
società Centro Cesare Ragazzi, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA MARIA
MASINI, rappresentato e difeso dagli avvocati BENVEGNI' DAVIDE,
CONESTABO MARIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. D'ALESSANDRO COSIMO,
giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

B.T. (OMISSIS) in qualità di socio della società Centro Cesare Ragazzi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA MARIA MASINI, rappresentato e difeso dagli avvocati BENVEGNI' DAVIDE, CONESTABO MARIO, giusta procura speciale in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 458/2012 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1. Con sentenza in data 10.07.2012 la Corte di appello di Trieste - in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste di rigetto dell'opposizione proposta da P.E. avverso il precetto intimatogli in nome della Centro Cesare Ragazzi s.n.c. di B. T., cancellata dal registro delle imprese in data 03.06.2003 - ha accolto l'appello del P. e annullato l'atto di precetto, nonchè tutti gli atti successivi per essere stato il precetto intimato in data 03.08.2009 e il successivo pignoramento eseguito da un soggetto estinto; ha quindi condannato l'appellata alla rifusione delle spese in favore dell'appellante.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione B.T. in qualità di socio della società Centro Cesare Ragazzi cancellata dal registro delle imprese in data 3.6.2003 formulando cinque motivi.

P.E. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a unico motivo nei confronti dell'avv. Davide Bevegnù, già procuratore e difensore della Centro Cesare Ragazzi s.n.c., ritenuta parte processuale del giudizio di merito, nonchè ricorso incidentale condizionato, affidato ad altri due motivi.

E' stato depositato controricorso a ricorso incidentale da parte di B.T. e dell'avv. Davide Bevegnù.

3. I ricorsi - che sono riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - possono essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale perchè tardivo.

4. Il ricorrente principale - impugnando la decisione quale socio della società Centro Cesare Ragazzi cancellata dal registro delle imprese in data 3.6.2003 (più esattamente quale ex socio della società di persona estinta, di cui assume essere stato titolare della quota maggioritaria) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di opposizione al precetto intimato a nome della società estinta, lamentando: 1) contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; 2) violazione dell'art. 2193 cod. civ. ex art. 360 c.p.c., n. 3; 3) violazione dell'art. 615 cod. proc. civ. ex art. 360 c.p.c., n. 3; 4) violazione contestuale dell'art. 24 Cost., dell'art. 110 cod. proc. civ. e dell'art. 2312 cod. civ.; 5) violazione dell'art. 111 Cost..

4.1. Va, innanzitutto, osservato che la decisione impugnata ha fatto applicazione di principi

ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte dopo le tre sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 in data 22 febbraio 2010, con cui le Sezioni Unite hanno affermato la verifica dell'effetto estintivo, quale conseguenza della cancellazione - così per le società di capitali come di quelle di persone - al di là del carattere costitutivo/dichiarativo delle forme rispettive di pubblicità, nonché la cessazione della capacità del soggetto-società (o della soggettività e capacità limitata delle società di persone) a far data dal 1 gennaio 2004, per le cancellazioni avvenute, come quella in oggetto, in epoca anteriore.

Si tratta di principi confermati anche di recente dalle SS.UU., allorché hanno esaminato la specifica questione dell'estinzione avvenuta, nonostante la sussistenza di rapporti attivi o passivi che non abbiano formato oggetto di liquidazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6071).

4.2. Tanto premesso e considerato che, nella specie, come si legge nella decisione impugnata (ed è confermato dalle stesse allegazioni di parte ricorrente) la società era estinta ormai da anni allorché venne intimato il precetto ed eseguito il pignoramento in nome della stessa società, deve osservarsi, innanzitutto, che non si verte in un'ipotesi di successione nel processo (che postulerebbe l'estinzione del soggetto nel corso del processo), di tal che risulta assorbente la considerazione che l'ex socio non appare neppure legittimato all'impugnazione.

Non appare in ogni caso superfluo aggiungere che le questioni agitate dal medesimo ricorrente in ordine alla pretesa successione nei rapporti sostanziali facenti capo alla società (e segnatamente nel credito derivante dal titolo giudiziale in favore della società) risultano eccentriche rispetto al decum, in relazione al quale non rileva se l'ex socio (o gli ex soci) siano subentrati o meno nel rapporto di cui trattasi, quanto piuttosto se potesse o meno essere intimato precetto a nome della società estinta. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso si rivela inammissibile per difetto di specificità.

5. Quanto al controricorso e al ricorso incidentale si osserva che a fronte della notifica della sentenza in data 20.07.2012 ad iniziativa della stessa parte ricorrente incidentale, il controricorso contenente ricorso incidentale risulta notificato in data 29.10.2012, oltre il termine (breve) per impugnare per cassazione ed è, quindi, tardivo; e ciò in quanto nelle cause di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione del periodo feriale.

A norma dell'art. 334 cod. proc. civ., se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva è dichiarata inefficace.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile, inefficace quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale e il controricorrente P.E.. Avuto riguardo, invece, alla natura della statuizione di inefficacia del ricorso incidentale e alla peculiarità della vicenda, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2 per l'integrale compensazione delle stesse spese nei rapporti tra le altre parti.

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di P.E., liquidate in Euro 1.900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge; compensa le stesse spese nei rapporti tra le altre parti.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi - www.iusexplorer.it - 13.05.2014